N. 899/2012 RG
N._____decr.
N._____cron.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO

DECRETO

(art. 28 L.300/70)

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Luisa Rotolo, nel procedimento promosso con ricorso *ex* art. 28 L.300/70 da:

CGIL MONZA E BIRANZA, CISL FUNZIONE PUBBLICA, UIL PUBLICA AMMINSITRAZIONE, USB PUBLICO IMPIEGO, in persona dei segretari generali *pro-tempore*, rappr. e dif. dagli avv.ti Angelo Latini e Moira Zanatta;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappr. e dif. dagli avv.ti Ernesto Guerrera, Maria Cobsuelo Longo e Clara Tommaselli;

FATTO E DIRITTO

1)

La domanda è ammissibile, sussistendo l'attualità degli effetti della condotta asseritamente antisindacale denunciata. Il solo esaurirsi della lamentata azione del datore di lavoro non può precludere l'intervento del giudice volto alla cessazione degli effetti lesivi prodotti, qualora questi risultino tuttora persistenti ed idonei a ledere interessi comunque riconducibili alla organizzazione sindacale.

Nel caso di specie non può negarsi che - qualora la modifica unilaterale e non motivata dell'orario concordato con le OO. SS. sullo svolgimento delle assemblee del personale della sede di Monza costituisca condotta antisindacale - i lamentati effetti lesivi all'immagine ed alla credibilità delle sigle ricorrenti, noncé la situazione di incertezza venutasi a creare, siano ancora perduranti e, conseguentemente, legittimano l'organizzazione sindacale ad agire in giudizio.

Tale effetti perduranti permangono anche successivamente alla qualificazione - da parte dell'Inps nelle more del giudizio e su proposta del giudice - delle assenza per cui è causa in assenze genericamente giustificate, qualificazione che poteva senz'altro essere una via per la soluzione transattiva, ma tant'è che come evidenziato dalle OO.SS. l'antisindacabilità poteva venir meno solo con il riconoscimento pieno dell'uso del tempo lavorativo per partecipare all'assemblea, pur comportando questo una diminuzione delle ore stanziate annualmente per tale titolo.

2)

Dall'esame degli atti risulta quanto segue.

- Il CcnQ 1998-15 al co.5 dell'art.2 dispone che se l'attività lavorativa è articolate in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. Il precedente co.3 dispone che eventuali condizioni eccezionali e motivate, che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea, devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
- Con comunicazione del 20/2/12 le OO.SS. comunicavano al resistente l'indizione di cinque assemblee del personale dal 5 al 9 marzo dalle ore 8.45 alle ore le 9.30.
- Con nota del 29/2/12 le organizzazioni ricorrenti stabilivano che le assemblee si sarebbero svolte con inizio dalle h.8.45 e fine presumibile alle ore 9.30. In calce a tale nota di comunicazione l'ex direttore della sede di Monza, signora MaTelda Crespi, annotava che "come la normativa in atto, le assemblee debbono essere poste all'inizio o fine orario di lavoro.
- La ragione di indire l'assemblea all'inizio turno era determinata anche dalla circostanza che il 6 e 7 marzo dalle h. 10.00 alle 14.42 erano previste le elezioni dei componenti delle RSU.
- Con comunicazione del 2/3/12 il predetto direttore comunicava che per le richieste assemblee si metteva a disposizione la "sala ex mensa" dalle h.12.42 alle h.14.42.
- Infine, con comunicato via mail del 4/3/12 h.21.01 il citato direttore dell'Inps comunica che le assemblee erano state regolarmente convocate al termine dell'orario di lavoro.

3)

Ebbene, dall'esame di tali atti emerge che l'Inps dopo aver concordato con le OO.SS. un orario all'inizio del turno di lavoro **ha unilateralmente e senza alcuna specifica motivazione variato l'orario**, ipotesi neanche contemplata dall'art.2 del CcnQ sopra richiamato.

Solo con la memoria di costituzione l'Inps ha dedotto che la modifica unilaterale dell'orario da dedicarsi all'assemblea aveva il fine di salvaguardare il buon andamento degli uffici e soprattutto delle attività di sportello, essendo l'attività lavorativa presso la sede di Monza articolata in turni e l'apertura al pubblico fissata al mattino dalle 8.45 alle 12.15 di tutti i giorni, mentre al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 di tutti i giorni esclusi martedì e il mercoledì.

Si tratta di giustificazione tardiva, intervenuta a) quando in data 5/3/12 la condotta antisindacale era già stata posta in essere, b) quando i lavoratori interessati a partecipare all'assemblea erano già stati portati a conoscenza della variazione dell'orario con scelta discrezionale della P.A. e nonostante ciò avevano deciso di osservare l'orario prima concordato tra le parti, c) quando l'orario che superava quello originariamente fissato era già stato portato a decurtazione del credito lavorativo dei lavoratori interessati.

A ciò aggiungasi che - come evidenziato dalle ricorrenti alla prima udienza - la parziale scopertura del servizio sportello ci sarebbe stata anche nel caso di assemblea tenutasi a fine turno, atteso che il servizio sportello pomeridiano era dalle 14.00 alle

16.30, mentre l'orario fissato dall'Inps per l'assemblea finiva alle 14.42, praticamente quasi lo stesso tempo di scopertura che comportava l'orario all'inizio del turno.
Pertanto, da tali emergenze documentali appare provata la condotta antisindacale posta in essere dall'Istituto convenuto, il quale ha pacificamente modificato unilateralmente e senza alcuna motivazione scritta, che rappresentasse condizioni eccezionali che comportavano l'esigenza dello spostamento dell'orario delle assemblee già fissate dalle h.7.30 alle h.9.30, nonché considerata l'assenza non giustificata per il periodo di tempo utilizzato dai lavoratori che hanno partecipato all'assemblea del 5 marzo, con conseguente decurtazione dello stesso dal credito retributivo orario.
D'altronde essendo le OO.SS. i titolari del potere di indire assemblee è con loro che dovrà essere concordato il relativo l'orario e le eventuali variazioni allo stesso.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Monza n.271/2011, richiamata dall'Inps a sostengo della propria testi trattandosi di un caso analogo, va evidenziato che in tale fattispecie la variazione dell'orario veniva motivata dall'Inps ed il differimento dell'inizio dell'assemblea riguardava solo un'ora. Inoltre, circostanza molto importate nel caso in esame, le OO.SS. hanno rappresentato l'esigenze che si frapponeva alla variazione dell'orario e cioè la fissazione nelle giornate del 6 e 7 marzo dalle h.10.00 alle h.14.42 delle elezioni dei componenti delle RSU. Tale fatto va ritenuto pacifico, perché non contestato dall'istituto convenuto.
6)
In conclusione la condotta posta in essere dall'Inps, pur con un direttore ormai non più in sede e pur un presenza (si spera) di una nuova gestione dei rapporti con le OO.SS., ha determinato verosimilmente negli iscritti l'incertezza circa le modalità di gestione dell'orario dedicato alle assemblee, nonché discredito per le OO.SS., apparendo la determinazione delle suddette modalità rimesse alla esclusiva discrezionalità della P.A. e che il diritto di assemblea possa essere attuato incondizionatamente da parte dell'Inps nonostante le modalità di esercizio concordate tra le parti.
Ciò costituisce palesemente una restrizione e un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale.
Alla parte resistente va ordinato, quindi, di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale sopra esposta, mediante comunicazione a tutti i lavoratori della sede di Monza che attesti la regolarità dell'orario dell'assemblea comunicato dalle sigle ricorrenti e l'autorizzazione dell'assemblea e della concessione dei relativi permessi.
La manifestata disponibilità dell'Inps alla proposta conciliativa fatta dal giudice rende equa la compensazione della metà delle spese di lite, mentre l'Inps va condannato al pagamento delle restanti spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. dichiara la condotta antisindacale posta in essere dall'Inps e consistita nella variazione unilaterale e priva di motivazione dell'orario concordato con le organizzazioni sindacali ricorrenti di inizio e fine assemblea;
2. ordina all'Inps di rimuovere gli effetti di tale condotta, mediante comunicazione a tutti i lavoratori della sede di Monza che attesti la regolarità dell'orario

dell'assemblea comunicato dalle sigle ricorrenti e l'autorizzazione dell'assemblea e della concessione dei relativi permessi;
3. compensa la metà delle spese di lite e condanna l'Inps al pagamento delle restanti spese, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre Iva e cpa.
Si comunichi alle parti costituite.
Monza, 19/6/12.

IL GIUDICE
[illegible]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna TAGARELLI

TRIBUNALE DI MONZA
Depositato oggi
19 GIU. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO